



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

10.05.2016

## **Esame Avvocato e segni sul proprio elaborato: non sono necessari**

*In tema di esame di abilitazione forense, non vi è necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, di apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi.*

### **T.A.R. Molise Campobasso, sezione prima, sentenza del 12.4.2017, n. 135**

*...omissis...*

I - La ricorrente, avendo partecipato alle prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, tenutesi nella sessione 2014, presso il distretto della Corte di Appello di Campobasso, riceveva (all'esito della correzione degli elaborati svolta presso la Commissione esaminatrice di Trento) un punteggio insufficiente, rispettivamente di 22 per la prova di diritto civile, 22 per il penale e 20 per l'atto giudiziario, pari complessivamente a 64 punti. Per l'ammissione sarebbe stato necessario un punteggio minimo di 30 in almeno due prove e un punteggio complessivo non inferiore a 90. Pertanto, la ricorrente non era ammessa alla prova orale. La medesima insorge, con il ricorso notificato il 15.7.2015 e depositato il 24.7.2015, per impugnare i seguenti atti: 1) la valutazione negativa data alle prove scritte dell'esame di avvocato espletato nel dicembre 2014 (esito negativo comunicato il 15/06/2015); 2) il verbale n. 11 redatto nella seduta del 20.02.2015 dalla I sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Trento, nella parte in cui attribuisce alle tre prove scritte riferite alla busta n. 81 della ricorrente un punteggio insufficiente, rispettivamente 22 per il civile, 22 per il penale e 20 per l'atto giudiziario, pari complessivamente a 64 punti; 3) il provvedimento recante la valutazione 22 data al parere legale, reso al quesito della traccia n. 2 del compito scritto di diritto civile del 16 dicembre 2014, indicato con il n. 81/A; 4) il provvedimento recante la valutazione 22 data al parere legale, reso al quesito della traccia n. 1 del compito scritto di diritto penale del 17 dicembre 2014, indicato con il n. 81/B; 5) il provvedimento recante la valutazione 20 data al parere legale, reso al quesito della traccia n. 2 del compito scritto di atto giudiziario redatto in materia di diritto penale del 18 dicembre 2014, indicato con il n. 81/C; 6) i provvedimenti con i quali la I sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Trento - sessione 2014 - non ha ammesso la ricorrente alle successive prove orali; 7) il consequenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2014, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di

Appello di Campobasso, pubblicato il 15 giugno 2015, nella parte in cui esclude la ricorrente, in base all'ordine alfabetico, contenuto nella prima rispetto alla lettera D; 8) ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, dei criteri fissati dalla predetta sottocommissione con verbale n. 11 del 20 febbraio 2015 per la valutazione degli elaborati. La ricorrente chiede, altresì, la disposizione, da emettersi con ordinanza cautelare di ammissione diretta all'esame orale per la ravvisata esistenza di un pericolo di danni gravi e irreparabili derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, tenuto conto della rilevanza dei vizi e dall'obiettiva natura degli elaborati d'esame, che permetterebbe di concludere favorevolmente un giudizio prognostico in ordine alla sufficienza complessiva delle prove scritte. Nel merito, la ricorrente chiede, con rito ordinario, che siano dichiarati i vizi di legittimità attinenti la costituzione, la composizione e l'attività sindacale della I Sottocommissione d'esame di Trento, annullando i provvedimenti adottati e procedendo per la nuova correzione dei suoi elaborati da eseguirsi d'ufficio, ovvero rivolgendosi ad altra Sottocommissione d'esame di Trento, al cui interno non facciano parte i Commissari che hanno partecipato al giudizio della prova impugnata.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) disparità di trattamento tra candidati, con riguardo alla sessione temporale d'esame e alle Corti di appello delle diverse sedi, alle diverse percentuali di idoneità da sede a sede, violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, mancato rispetto dei criteri di valutazione fissati dall'art. 1-bis comma 9 della L. 18 luglio 2003 e dalla Commissione centrale nella seduta del 16.12.2014, in recepimento della circolare ministeriale 8.11.2010, carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere sotto molteplici profili; 2) mancanza del voto di ciascun commissario esaminatore, mancanza di un riferimento a ciascun criterio individuato per la valutazione delle prove; 3) ingiustificata assenza del Presidente della Commissione di esame centrale e della I Sottocommissione di Trento; 4) correzione degli elaborati in tempi insufficienti per un giudizio composito; 5) mancata verifica dei tempi di correzione degli elaborati.

Si costituisce l'Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Con due successive memorie deduce l'infondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione.

All'udienza del 5 aprile 2017, la causa è introitata per la decisione.

II - Il ricorso è infondato.

III - Osserva il Collegio che un precedente orientamento giurisprudenziale di questo T.a.r. aveva effettivamente intrapreso lo sforzo di rivedere criticamente il sistema di elaborazione dell'esame degli elaborati delle prove scritte dell'esame di abilitazione allo svolgimento della professione legale, basandosi sul principio cardine della valenza interpretativa delle nuove norme in relazione alla previgente disciplina (cfr.: fra le tante TAR Lazio, sez. III, 7 luglio 2015, n. 9126). Tuttavia, gli approfonditi sforzi ermeneutici, volti in sostanza ad anticipare gli effetti della riforma per rispondere all'esigenza fortemente avvertita di maggiore trasparenza nelle valutazioni ed uniformità di giudizio, non sono valsi a superare l'orientamento, di segno del tutto opposto, del Giudice di appello. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che nessun rilievo possa annettersi alla disposizione dell'art. 46, comma 5, della L. 31 dicembre 2012, n. 247 in funzione del tenore del successivo art. 49, che tiene ferma l'applicabilità delle norme previgenti "...sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame..." per i primi due anni successivi all'entrata in vigore della legge (cfr.: Cons. di Stato, ordd. 15 gennaio 2014, da n. 135 a n. 145; nonché Cons. di Stato ordd. 9 febbraio 2014, n. 516-518 e ordd. 22 gennaio 2014, nn. da 301 a 326; Cons. di Stato, sez. II, Ad. Gen. n. 531 del 12 febbraio 2014; Cons. di Stato n. 5181 del 2014 e ord. n. 3815 del 2015).

Ad avviso del Collegio, il chiaro indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare e le recenti pronunce della giurisprudenza del TAR Lazio (cfr. da ultimo ex multis: TAR Lazio, sez. II-ter, 11 maggio 2016, n. 5603), induce ad uniformarsi, ritenendo così recessive le doglianze formulate dalla parte ricorrente nell'odierno ricorso.

Va rammentato, in proposito, che a fondamento delle censure del gravame, parte ricorrente ripropone sotto diversi profili il difetto di motivazione della votazione che è stata assegnata alle prove redatte per l'esame di abilitazione, che sarebbe manifestamente irragionevole nell'aver formulato un giudizio di insufficienza, nonché illegittima perché espressa in forma numerica, senza indicazioni a supporto delle ragioni del voto attribuito agli elaborati.

Le argomentazioni della difesa della ricorrente sostanzialmente ripropongono critiche variamente esposte in dottrina al fine di sostenere l'esigenza di scissione tra la dimensione numerica del criterio di valutazione, che avrebbe solo valore descrittivo del giudizio, e le ragioni vere e proprie di quest'ultimo, che dovrebbero pur sempre restare sindacabili; ma a questa esigenza ha inteso porre rimedio il legislatore, modificando la norma di riferimento (con l' art. 46, comma 5, della L. 31 dicembre 2012, n. 247) e, al contempo, differendone l'entrata in vigore per un determinato periodo di tempo, così esprimendo una scelta di equilibrio tra le esigenze di maggiore trasparenza cui si è accennato, e quelle di maggiore efficienza e speditezza della correzione degli elaborati che il meccanismo del voto numerico ha finora perseguito.

Orbene le pur argomentate considerazioni della difesa della ricorrente volte a evidenziare l'irragionevolezza, l'erroneità e l'illogicità del voto di insufficienza attribuito alle prove scritte della candidata, invocando a proprio favore il predetto orientamento "innovatore" del TAR Lazio, non sono condivisibili e il Collegio conferma l'orientamento della giurisprudenza tradizionale sul tema, posto che nella procedura di esame che si fonda - anche in relazione agli esami della sessione del 2014 - sul sistema tradizionale, il voto numerico è esso stesso il giudizio, e la motivazione di esso è data dal riferimento ai criteri predeterminati dalla legge e dalla stessa Commissione centrale.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza circa la sufficienza del voto numerico (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 60, che richiama anche le decisioni n. 1229 e n. 2576 del 2009), va rammentato, per completezza, che la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio, tanto da non richiedere l'annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati, poiché nella struttura del previgente art. 23 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ben diversa da quella dell' art. 46, comma 5, della citata L. n. 247 del 2012, di prossima, ma non ancora attuale applicazione), alla lettura dei "lavori" segue l'assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa o ulteriore rispetto alla "correzione" di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo.

A ciò va aggiunto che in questa sostanziale unicità della lettura e della correzione degli elaborati, il punteggio è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 855; idem, 6 luglio 2009, n. 4297 e 9 settembre 2009, n. 5406; idem, Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939; idem, sez. III 28 settembre 2015 n. 4518), perché rappresenta la compiuta esternazione dell'unica attività, non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica dell'idoneità del candidato a seguito della lettura dei suoi "lavori", demandata alla sottocommissione, e tale giudizio è sorretto dai criteri fissati dalla Commissione di cui all' art. 22 del R.D.L. n. 1578 del 1933, senza che possa rinvenirsi uno spazio o un momento di collegamento ulteriore tra i criteri e i voti. La sostanziale unicità di lettura e correzione degli elaborati consente di rigettare anche la censura relativa alla mancata evidenziazione del voto di ciascun commissario.

Non potrebbe neppure sostenersi, nella specie, che i criteri siano generici, e che quindi non sarebbero utili alla ricostruzione della motivazione sulla base del valore numerico delle prove: i criteri generali adottati dalla Commissione di cui al Decreto 11 dicembre 2014 risultano infatti articolati in una variegata gamma di condizioni e presupposti, che proprio in quanto articolata è suscettibile di ben specificare il profilo di ottimalità che si presuppone il candidato debba possedere per superare la selezione (con

valutazione, si rammenta, non comparativa ma latamente idoneativa). Pertanto, i criteri normativamente previsti e specificati dalla Commissione centrale, con modalità e procedura espressamente seguita dalla Sottocommissione competente (come da verbalizzazione in atti), appaiono adeguati ad enucleare le carenze idonee alla declaratoria di inidoneità dei candidati: per questo, un voto largamente inferiore alla sufficienza sta ad indicare il mancato o non completo possesso del profilo in capo al candidato, con conseguente possibilità e necessità per quest'ultimo di porre in essere il necessario sforzo di formazione per accedere nuovamente alla prova con successo.

D'altra parte va rilevato che il principio della idoneità dei criteri e dell'attribuzione del voto numerico è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20 e 15 giugno 2011, n. 175) - il richiamo alla quale è stato puntualmente posto a base delle motivazioni delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, n. 3817, n. 4484, n. 4485, n. 4624, n. 4625, n. 4626 del 2015) - che ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 17 bis, secondo comma, 23, quinto comma, 24, primo comma del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal D.L. n. 112 del 2003, nella parte in cui essi, secondo il diritto vivente, consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. La Corte ha altresì precisato che la graduazione del punteggio numerico da un lato consente alla Commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità.

IV - In ordine a tali aspetti, nessuna delle censure dedotte può trovare accoglimento, rendendosi necessario, conclusivamente, precisare quanto segue:

- il sindacato del giudice amministrativo sull'attività tecnico discrezionale della Commissione d'esame è limitato ai profili di legittimità e può unicamente censurare l'evidente superficialità, incompletezza o incongruenza, non ravvisabili nella specie, come sopra rilevato;

- il vizio di illogicità o incongruità del giudizio espresso numericamente sugli elaborati del candidato si sostanzia in una domanda di revisione del punteggio nel merito di esso, con la conseguenza che esso tenderebbe a ottenere la sovrapposizione di un nuovo giudizio da parte del giudice amministrativo, in sostituzione della Commissione d'esame, e ciò vale in ordine anche alla sola delibazione del vizio ai fini dell'accoglimento per il riesame da parte di diversa Commissione; senonché, il giudizio di idoneità delle prove scritte del giudice amministrativo non può sostituirsi a quello della Commissione d'esame, né potrebbe trovare conforto nella produzione unilaterale di pareri "pro-veritate" di esperti esterni (cfr.: T.a.r. Lazio Roma I, 29.11.2014 n. 11992; Cons. Stato IV, 20.6.2012 n. 3620); tali pareri potrebbero, semmai, solo servire a rilevare un'eventuale palese e macroscopica illogicità della valutazione ma, nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure provato a sottoporre a critica o a ribaltare i giudizi estremamente negativi, espressi dalla commissione mediante i punteggi di grave insufficienza sulle sue prove scritte.

- non vi è necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, di apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2009, n. 5846; da ultimo, TAR Lazio, Roma, I, 29 luglio 2015, n. 10454 in tema di correzione di prove del concorso in magistratura, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, in materia di concorso a cattedra);

- quanto alla brevità del lasso temporale dedicato alla correzione secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, cui questo Collegio aderisce, nei concorsi pubblici, la stringatezza dei tempi di correzione degli elaborati costituisce vicenda normalmente sottratta al controllo di legittimità, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti

candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo (vedasi: TAR Lazio, Roma, II bis, 3 novembre 2015, nr. 12406 e richiami in essa contenuti).

- l'ipotizzata diversità di metri di giudizio, più o meno rigorosi, delle commissioni di esame della sedi di Corti di appello sul territorio italiano, che renderebbe casuale e stocastica la riuscita del cimento nella prova di ciascun candidato, non costituisce di per sé un vizio censurabile, anche perché essa è, appunto, soltanto ipotizzata, né vi è prova alcuna di uno scostamento dai criteri valutativi generali di questa o quella commissione; ad ogni modo, non è provato che la commissione tridentina, nel caso di specie, abbia disatteso i criteri; le variabili percentuali di candidati ammessi all'orale da una sede all'altra non sono sintomatiche di alcunché e possono essere, di per sé, riconducibili alla casuale concentrazione in alcune sedi di esame di candidati più (o meno) preparati;

- l'assenza di uno o più componenti della commissione al momento dell'esame e della correzione degli elaborati scritti è ininfluenza quando abbiano operato, come nel caso di specie, i meccanismi di supplenza (cfr.: T.a.r Calabria Catanzaro II, 22.11.2011 n. 1393).

V - In definitiva tutte le doglianze sono infondate e il ricorso deve essere respinto. La rilevata oscillazione giurisprudenziale sulla questione centrale della sufficienza del voto numerico, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

pqm

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere